Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

[notificata con il numero C(2008) 7637]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/934/CE)

(GU L 333 del 11.12.2008, pag. 11)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2010/455/UE della Commissione del 13 agosto 2010	L 216	19	17.8.2010
►M2	Direttiva 2010/87/UE della Commissione del 3 dicembre 2010	L 318	32	4.12.2010
►M3	Direttiva 2010/89/UE della Commissione del 6 dicembre 2010	L 320	3	7.12.2010
►M4	Direttiva 2010/90/UE della Commissione del 7 dicembre 2010	L 322	38	8.12.2010
►M5	Direttiva 2010/91/EU della Commissione del 10 dicembre 2010	L 327	40	11.12.2010
►M6	Direttiva 2011/2/UE della Commissione del 7 gennaio 2011	L 5	7	8.1.2011
►M7	Direttiva 2011/4/UE della Commissione del 20 gennaio 2011	L 18	30	21.1.2011
►M8	Direttiva 2011/5/UE della Commissione del 20 gennaio 2011	L 18	34	21.1.2011
►M9	Direttiva 2011/9/UE della Commissione del 1º febbraio 2011	L 28	36	2.2.2011
►M10	Direttiva 2011/19/UE della Commissione del 2 marzo 2011	L 58	41	3.3.2011
►M11	Direttiva 2011/20/UE della Commissione del 2 marzo 2011	L 58	45	3.3.2011
►M12	Direttiva 2011/21/UE della Commissione del 2 marzo 2011	L 58	49	3.3.2011
►M13	Direttiva 2011/25/UE della Commissione del 3 marzo 2011	L 59	32	4.3.2011
►M14	Direttiva 2011/26/UE della Commissione del 3 marzo 2011	L 59	37	4.3.2011
►M15	Direttiva 2011/27/UE della Commissione del 4 marzo 2011	L 60	12	5.3.2011
►M16	Direttiva 2011/29/UE della Commissione del 7 marzo 2011	L 61	9	8.3.2011
►M17	Direttiva 2011/30/UE della Commissione del 7 marzo 2011	L 61	14	8.3.2011
►M18	Direttiva 2011/32/UE della Commissione dell'8 marzo 2011	L 62	19	9.3.2011
►M19	Direttiva 2011/34/UE della Commissione dell'8 marzo 2011	L 62	27	9.3.2011
►M20	Direttiva di esecuzione 2011/39/UE della Commissione dell'11 aprile 2011	L 97	30	12.4.2011
►M21	Direttiva di esecuzione 2011/40/UE della Commissione dell'11 aprile 2011	L 97	34	12.4.2011
►M22	Direttiva di esecuzione 2011/41/UE della Commissione dell'11 aprile 2011	L 97	38	12.4.2011
►M23	Direttiva di esecuzione 2011/42/UE della Commissione dell'11 aprile 2011	L 97	42	12.4.2011

►**M24**	Direttiva di esecuzione 2011/45/UE della Commissione del 13 aprile 2011	L 100	47	14.4.2011
►**M25**	Direttiva di esecuzione 2011/46/UE della Commissione del 14 aprile 2011	L 101	20	15.4.2011
►**M26**	Direttiva di esecuzione 2011/49/UE della Commissione del 18 aprile 2011	L 103	109	19.4.2011
►**M27**	Direttiva di esecuzione 2011/50/UE della Commissione del 19 aprile 2011	L 104	41	20.4.2011
►**M28**	Direttiva di esecuzione 2011/52/UE della Commissione del 20 aprile 2011	L 105	19	21.4.2011
►**M29**	Direttiva di esecuzione 2011/53/UE della Commissione del 20 aprile 2011	L 105	24	21.4.2011
►**M30**	Direttiva di esecuzione 2011/54/UE della Commissione del 20 aprile 2011	L 105	28	21.4.2011
►**M31**	Direttiva di esecuzione 2011/55/UE della Commissione del 26 aprile 2011	L 106	5	27.4.2011
►**M32**	Direttiva di esecuzione 2011/56/UE della Commissione del 27 aprile 2011	L 108	30	28.4.2011
►**M33**	Direttiva di esecuzione 2011/57/UE della Commissione del 27 aprile 2011	L 108	34	28.4.2011
►**M34**	Direttiva di esecuzione 2011/60/UE della Commissione del 23 maggio 2011	L 136	58	24.5.2011
►**M35**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione del 5 agosto 2011	L 203	21	6.8.2011
►**M36**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione del 9 agosto 2011	L 205	9	10.8.2011
►**M37**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione del 9 agosto 2011	L 205	22	10.8.2011
►**M38**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2011 della Commissione del 10 agosto 2011	L 206	39	11.8.2011
►**M39**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 della Commissione del 16 agosto 2011	L 209	18	17.8.2011
►**M40**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 942/2011 della Commissione del 22 settembre 2011	L 246	13	23.9.2011
►**M41**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione del 22 settembre 2011	L 246	16	23.9.2011
►**M42**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione del 29 settembre 2011	L 255	1	1.10.2011
►**M43**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1045/2011 della Commissione del 19 ottobre 2011	L 275	23	20.10.2011
►**M44**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011	L 293	26	11.11.2011
►**M45**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011	L 327	49	9.12.2011
►**M46**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1372/2011 della Commissione del 21 dicembre 2011	L 341	45	22.12.2011
►**M47**	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1381/2011 della Commissione del 22 dicembre 2011	L 343	26	23.12.2011

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2008

concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

[notificata con il numero C(2008) 7637]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/934/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2) I regolamenti (CE) n. 451/2000 ([2]) e (CE) n. 1490/2002 ([3]) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze elencate nell'allegato della presente direttiva.

(3) Entro due mesi dalla data di ricevimento del progetto di relazione di valutazione i notificanti interessati ritirano volontariamente, conformemente all'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002, il proprio sostegno all'iscrizione di tali sostanze.

(4) La Commissione ha esaminato i progetti di relazione di valutazione, le raccomandazioni degli Stati membri relatori e i commenti degli altri Stati membri, ed è giunta alla conclusione che gli articoli *ter* e *septies* non sono applicabili. Di conseguenza è applicabile l'articolo 11 *sexies*.

(5) Le sostanze elencate nell'allegato della presente decisione non devono quindi essere iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

([1]) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
([2]) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
([3]) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

▼B

(6) Tuttavia, giacché la mancata iscrizione di tali sostanze non si basa sulla presenza di chiare indicazioni di effetti nocivi ai sensi dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1490/2002, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere le autorizzazioni fino al 31 dicembre 2010, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002.

(7) L'eventuale periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

(8) La presente decisione non pregiudica la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell'allegato I ([1]), conformemente alla procedura accelerata prevista dagli articoli da 13 a 22 del regolamento in questione.

(9) Tale procedura consente ai notificanti la cui sostanza non è stata iscritta in seguito al loro ritiro di presentare una nuova domanda limitandosi a specificare i dati aggiuntivi necessari per rispondere alle domande specifiche che hanno portato all'adozione della decisione di rifiuto di iscrizione. Il notificante ha ricevuto il progetto di relazione di valutazione nella quale vengono indicati tali dati.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze elencate nell'allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri ritirano l'autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze elencate nell'allegato.

([1]) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

▼**M1**

Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri ritirano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

▼**B**

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, termina il 31 dicembre 2011.

▼**M1**

Tuttavia il suddetto periodo di moratoria termina il 31 dicembre 2012 qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.

▼**B**

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

Elenco delle sostanze attive di cui all'articolo 1

	Sostanza attiva	Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il
▼M46	_____	
▼M42	_____	
▼M43	_____	
▼M45	_____	
▼M13	_____	
▼M27	_____	
▼M28	_____	
▼M47	_____	
▼M12	_____	
▼M7	_____	
▼M32	_____	
▼M29	_____	
▼M24	_____	
▼M14	_____	
▼M22	_____	
▼M9	_____	
▼B	Etalfluralin	4 ottobre 2007
▼M16	_____	
▼M20	_____	

▼B

	Sostanza attiva	Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il
▼M2	_____	
▼M17	_____	
▼M11	_____	
▼M35	_____	
▼M40	_____	
▼M33	_____	
▼M38	_____	
▼M19	_____	
▼M23	_____	
▼B	Guazatina	8 novembre 2007
▼M25	_____	
▼M8	_____	
▼M18	_____	
▼M30	_____	
▼M5	_____	
▼M6	_____	
▼M15	_____	
▼M36	_____	

▼B

	Sostanza attiva	Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il
▼M31	_____	
▼M26	_____	
▼M44	_____	
▼M41	_____	
▼M4	_____	
▼M3	_____	
▼M21	_____	
▼M10	_____	
▼M34	_____	
▼M37	_____	
▼M39	_____	
▼B	Tiobencarb	21 luglio 2006